Documento 17/04/2001 SENTENZA

Fonte TAR TOSCANA - I SEZIONE

Tipo Documento SENTENZA

Numero 718

Data 17/04/2001

Riferimento

Note INTERO TESTO

Allegati

Titolo ARCHITETTI - OPERE VIARIE E FOGNARIE - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PIANO DI LOTTIZZAZIONE - COMPETENZA - ESCLUSIONE

Testo FATTO

Con ricorso notificato il 18.6.1991, l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia, in persona del presidente pro-tempore, ha chiesto l'annullamento della concessione edilizia m. 736/90 rilasciata il 26.4.1991 dal Comune di Serravalle Pistoiese a due società, avente per oggetto l'esecuzione di opere di urbanizzazione primarie relative a un piano di lottizzazione in area artigianale-industriale il cui progetto di costruzione è stato redatto da un architetto (invece che da un ingegnere).

Questo il motivo: violazione degli artt. 51,52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 (regolamento per la professione di ingegnere e architetto), in quanto le opere viarie e fognarie, comprese nella urbanizzazione primaria, non rientrano nella competenza degli architetti; nella specie la lottizzazione è anche di rilevante dimensione.

Il ricorso è stato notificato al Comune e alle società titolari della concessione edilizia, che non si sono costituite in giudizio; si è costituito invece l'architetto Nannini, anch'egli destinatario dell'impugnativa, opponendosi al ricorso.

Con sentenza interlocutoria n. 427 del 2000 questo Tar ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ordine degli architetti della provincia di Pistoia, cui ha ottemperato il ricorrente. Il controinteressato, costituitosi in giudizio si è opposto all'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 17 gennaio 2001, la causa sull'accordo delle parti è passata in decisione.

DIRITTO

E' impugnata dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Pistoia una concessione edilizia rilasciata per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria relative a un insediamento artigianale-industriale; con unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 51, 52 e 54 del regolamento per la professione di

ingegnere e architetto (r.d. 23.10.1925 n. 2537), in quanto il progetto allegato alla concessione è stato redatto da un professionista privato con il titolo di "architetto" che in base alla normativa sarebbe privo della competenza professionale richiesta per la realizzazione di opere viarie e fognarie (urbanizzazione primaria), soprattutto tenendo conto delle notevoli dimensioni della lottizzazione, mentre tale competenza spetterebbe in via esclusiva a un "ingegnere".

Preliminarmente va affermata la legittimazione dell'Ordine degli ingegneri ad impugnare provvedimenti della p.a. che siano ritenuti lesivi degli interessi generali della categoria professionale (Cons. di Stato, V, n. 309(74, n. 821/77, n. 390/85, n. 915/91; IV, n. 265/86, n. 908/97).

Passando al merito del ricorso ed esaminando il quadro normativo di riferimento, si osserva che l'art. 51 del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto (r.d. n. 2537/1925) determina la competenza degli ingegneri con una formula ampia e comprensiva delle costruzioni stradali, delle opere igienico-sanitarie (fognature, acquedotti e impianti di depurazione), degli impianti elettrici, delle opere idrauliche e naturalmente delle opere di edilizia civile ("costruzioni di ogni specie"); l'art. 52 dispone che rientrano nella competenza comune di ingegneri e architetti le "opere di edilizia civile" e il raccordo della norma che precede indica che questa categoria è stato individuata nell'ambito della più ampia competenza degli ingegneri per "costruzioni di ogni specie". Già in base a tale dato normativo non è possibile affermare una piena equivalenza delle competenze dei due professionisti (Cons. Stato V, n. 416/98), per i quali sono previsti anche ambiti di attività riservati (opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico, per gli architetti; opere idrauliche, come si vedrà tra poco, per gli ingegneri).

L'art. 54, ultimo comma, prevede un ampliamento delle competenze ordinarie degli architetti in possesso di determinati requisiti, abilitandoli a compiere anche attività riservate agli ingegneri, ma escludendo espressamente "le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche". E' stato in proposito rilevato che tale disposizione non avrebbe senso se nel concetto di opere di edilizia civile di cui all'art. 52 si dovessero ricomprendere anche i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche, e cioè a quelle opere indicate espressamente quale deroga all'ampliamento delle competenze degli architetti e da considerare pertanto riservate agli ingegneri.

La natura eccezionale delle disposizioni dell'art. 54 cit., che hanno per destinatari soltanto alcune categorie di ingegneri e architetti (che abbiano conseguito particolari lauree o diplomi in determinati periodi risalenti nel tempo), non consente di utilizzare quelle disposizioni quale parametro di riferimento per una estensione delle competenze degli architetti, determinata dalla evoluzione del corso di studi per conseguire la laurea in architettura. E' stato infatti osservato (Cons. Stato, IV n. 92/90) che, indipendentemente dalla natura eccezionale delle disposizioni, non vi è una piena assimilazione per quanto riguarda gli studi rilevanti ai fini delle opere in questione fra i due corsi di laurea; infatti, nel corso di laurea in architettura, "costruzioni stradali e ferrovie", "costruzioni idrauliche", "impianti speciali idraulici" non hanno il rilevo e l'autonomia che invece sono loro attribuiti nell'ambito del corso di laurea in ingegneria nel quale la prima è materia di insegnamento fondamentale per la sezione ingegneria civile, e le altre due costituiscono materia della sottosezione idraulica della sezione ingegneria civile.

A questo punto vanno esaminati i rilievi svolti nelle memorie dei controinteressati (Ordine degli architetti e singolo professionista), secondo cui le richiamate disposizioni dovrebbero ritenersi inapplicabili per effetto della direttiva CEE 10.6.1985 n. 384 in materia di reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli del settore dell'architettura, che gli artt. 10 e 11 individua per ciascuno Stato membro i titoli universitari che consentono l'accesso alla professione di architetto in ambito comunitario e, in particolare

per l'Italia, contempla sia il diploma di laurea in architettura che quello in ingegneria nel settore della "costruzione civile"; da tale previsioni gli istanti deducono la "assoluta equipollenza della laurea in ingegneria civile con quella in architettura ai fini dell'esercizio della libera professione, con superamento di ogni distinzione in precedenza stabilita tra le competenze proprie delle due figure professionali".

L'argomento non può essere condiviso.

La direttiva CEE n. 384/85 reca la disciplina per il reciproco riconoscimento dei titoli per l'esercizio della professione di "architetto" "senza pretendere di stabilire una definizione giuridica delle attività nel settore dell'architettura" (v. settimo considerando) e tenendo presente che negli Stati tali attività sono svolte anche "da ingegneri con formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell'arte edilizia" (v. ottavo considerando); l'art. 3 prevede espressamente che la formazione assicuri, tra l'altro, anche la "conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione di edifici"; l'art. 10 dispone in tema di riconoscimento dei titoli abilitativi, specificando per l'Italia che essi sono la laurea in architettura e quella in "ingegneria nel settore della costruzione civile".

Da tali disposizioni non si può peraltro affermare una assoluta "equipollenza" tra le due lauree, bensì soltanto la seconda abilita all'esercizio della prima professione; non è vero invece il contrario, nel senso che l'architetto possa svolgere tutte le attività proprie agli ingegneri; né in tal senso vi è una normativa comunitaria.

Quelle dell'architetto restano attività che richiedono una formazione specifica (art. 3 della direttiva) incentrata sulla capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche, sulla conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura e delle belle arti, sulla capacità di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra queste e l'ambiente in cui si collocano, sull'importanza dei fattori sociali, della confortevolezza degli edifici e simili.

Nel presupposto di una perdurante separazione tra le due professioni, quanto a titoli e ad abilitazioni professionali, si pone quella giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato IV n. 92/90; III, parere n. 1538 dell'11.12.1984) che ha affermato che non può ricomprendersi tra le competenze degli architetti l'esecuzione di strade e opere igieniche le quali non siano "strettamente connesse con singoli fabbricati", con ciò mostrando di accedere ad una tesi ampliativa, al di là della espressa previsione normativa del regolamento del 1925, che solo in questi limiti deve ritenersi integrato dalla disciplina comunitaria e dal d. lgs. N. 129 del 1992 che vi ha dato attuazione.

Nella specie si tratta di opere di urbanizzazione primaria (che comprendono anche opere viarie e fognarie) relative a un piano di lottizzazione di rilevante estensione, che non si esaurisce in un singolo edificio, né è stata fornita prova contraria in merito.

Nemmeno si può dare rilevanza, ai fini dell'invocata equipollenza, ai provvedimenti che dispongono in tema di tariffa professionale, di per sé inidonea a incidere sull'ambito della attività propria della singola professione e sulla sua separatezza dalle altre professioni.

Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Ordine degli architetti e dell'architetto Nannini, controinteressati, mentre possono essere compensate nei confronti del Comune di Serravalle Pistoiese e delle società Ponte Stella e S. Andrea, non costituitisi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato; condanna l'Ordine degli architetti della provincia di Pistoia e l'architetto Stefano Nannini al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali liquidate in lire 2 milioni complessivi (1 milione a carico di ciascuno).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.